

CIRCOLARE N. 8



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICI I E XVIII

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO II

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

UFFICIO IV

Roma,

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Segretariato
Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

Alle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009,
n. 196

Prot. nr.

Allegati:

e p.c. Al Presidente della Sezione
controllo Enti della Corte dei
Conti
Via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Agli Uffici Centrali del Bilancio
presso i Ministeri
LORO SEDI

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze
nei collegi dei revisori o
sindacali presso gli enti ed
organismi pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione ai sensi articolo 27, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Criteri per l'adozione delle variazioni contabili necessarie per il passaggio al cloud.

Giungono allo scrivente Dipartimento diversi quesiti in ordine alla corretta applicazione della norma indicata in oggetto, che consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR), di proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie.

In particolare, le variazioni compensative potrebbero avvenire, se del caso, anche in deroga a quanto previsto dalle norme contabili, tra le spese per investimenti relativi a tecnologie informatiche e di comunicazione, quali quelle relative ai server o altri sistemi informatici (conto capitale), e le spese relative all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali (parte corrente).

I quesiti, in particolare, riguardano:

- a) l'indicazione dell'arco temporale entro cui tali variazioni possono essere formalmente proposte e approvate,
- b) la possibilità che le predette variazioni contabili dispongano anche per gli anni successivi al 2026, anno di chiusura del PNRR.

Al riguardo, nel confermare le istruzioni operative già contenute nella precedente circolare di questo Dipartimento n. 23 del 19 maggio 2022, si precisa, relativamente al primo aspetto, che le variazioni compensative in questione possono essere disposte, **una sola volta entro l'esercizio 2026**, anno in cui si conclude l'attuazione del PNRR, **per ciascuna articolazione dipartimentale o analoga struttura organizzativa, comunque denominata, presente nelle amministrazioni in indirizzo** che programmi e sottoscriva contratti/disciplinari/convenzioni/ecc. in cui si disciplina il passaggio al cloud nei limiti delle disponibilità di bilancio di parte corrente e delle risorse di conto capitale eventualmente utilizzate a integrazione di quelle correnti.

Circa gli effetti finanziari e contabili di dette variazioni, si precisa che essi **possono essere riferiti anche alle annualità successive al 2026, fino alla conclusione del progetto e/o contratto sottoscritto** dall'amministrazione per la realizzazione delle attività di digitalizzazione sopra richiamate.

A titolo esemplificativo si cita il caso di un contratto di passaggio al cloud da sottoscrivere nell'anno 2025 per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali la cui realizzazione copra un arco temporale pluriennale, ad es. novennale. In questa situazione risulterà corretta una variazione compensativa adottata in sede di predisposizione del bilancio di previsione, che comporti una rimodulazione di dotazioni finanziarie tra conto capitale e parte corrente, che produca i suoi effetti anche oltre l'anno 2026 e sino a tutto il periodo previsto dal progetto/contratto sottoscritto per la conclusione dell'operazione, nel caso ipotizzato fino al 2034. A partire dal 2035 (in sede di rinnovo del contratto) tali spese saranno da considerare a tutti gli effetti spese correnti.

Ovviamente, è necessario che ciascun dipartimento o analoga struttura organizzativa dei soggetti in indirizzo, ai fini della corretta programmazione delle risorse, **prepari per tempo**

l'operazione di "passaggio al cloud" in base all'anno di stipula del contratto (già trascorso, in corso o previsto negli anni successivi e comunque non oltre il 2026) e adottare la conseguente variazione contabile pluriennale, tenendo conto anche della scadenza dei contratti in essere nel triennio 2024–2026, quantificando la variazione compensativa da effettuare in funzione della spesa/costo pluriennale dei medesimi contratti connessi al suddetto "passaggio" e aggiornando, ove presente, il bilancio pluriennale.

Il Ragioniere Generale dello Stato